



SIMONE BRESSAN

NOTAIO

N. 6447 Rep.

N. 5390 Racc.—

— **ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE** —

— REPUBBLICA ITALIANA —

L'anno duemilaventitré, il giorno quattordici del mese di dicembre

(14 dicembre 2023).

In comune di Venezia, nel mio studio in via San Donà n. 376.

Davanti a me dott. Simone Bressan, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Venezia, con sede in Mestre, alla presenza dei testimoni

- De Vidi Giulia, nata a Treviso il 16 febbraio 1989, residente a San Biagio di Callalta (TV) viale I° Maggio n. 25,

- Frumusachi Mihaela, nata a Floresti (URSS) il 9 maggio 1989, residente a Venezia, via Bissuola n. 44/F,

— SI SONO COSTITUITI —

- PIANCA ALDO, nato a Gaiarine (TV) il 10 maggio 1959, domiciliato in Gaiarine (TV), Via San Rocco n. 49, codice fiscale: PNC LDA 59E10 D854E, il quale dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza della Società

"PIANCA S.P.A." con sede legale in Gaiarine (TV), Via Dei Cappellari n. 20, con capitale sociale di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso Belluno: 00983830308, numero REA: TV - 145785, società di diritto italiano costituita in Italia, quale amministratore Unico, munito dei necessari poteri,

- GIORGI DAVIDE, nato a Venezia il 16 maggio 1964, domiciliato in Castello di Godego (TV) via Masaccio n. 4, codice fiscale: GRG DVD 64E16 L736X, il quale dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza della Società

"POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA" con sede legale in Venezia, Via Arturo Penello n. 5/7, con capitale sociale di Euro 13.200,00 (tredicimiladuecento), interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo: 02001600275, numero REA: VE - 429080, società di diritto italiano costituita in Italia, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, a quest'atto autorizzato giusta delibera del Consiglio di amministrazione in data 11 dicembre 2023,

- GOBBO MATTEO, nato a Treviso il 30 giugno 1976 domiciliato in Silea (TV), Via Montiron n.1/A, codice fiscale: GBB MTT 76H30 L407M, il quale dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza della

"ASSOCIAZIONE CULTURALE *SPIRITO NUOVO"** con sede legale in Venezia, Sestiere Cannaregio - Calle Moretti n. 5507, codice fiscale e partita IVA: 04310660271, associazione non riconosciuta diritto italiano costituita in Italia con ultima modifica statutaria come da verbale di assemblea dei soci in data 12 novembre 2019 registrato a Treviso il 12 novembre 2019 al n. 5446, quale Presidente a quest'atto autorizzato giusta delibera del Consiglio Direttivo in data 29 novembre 2023,

- **SCHNEIDER CHRISTINE JUDITH**, nata a Kaufbeuren (Germania) il 5 gennaio 1967 domiciliata in Venezia, Sestiere Cannaregio n. 5507, codice fiscale: SCH CRS 67A45 Z112A, la quale dichiara di essere cittadina tedesca,

- **GAGLIARDI VALENTINA**, nata a Omegna (VB) il 19 maggio 1986

REGISTRATO A

VENEZIA

Il 19 dicembre 2023

al n. 31356 serie 1T

Euro 200,00

domiciliata in Oggebbio (VB), Via Nazionale n. 72, codice fiscale: GGL VNT 86E59 G062H, la quale dichiara di essere cittadina italiana, persone della cui identità personale io notaio sono certo, i quali dichiarano e convergono quanto segue.

Art. 1- DENOMINAZIONE

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore"), "PIANCA S.P.A.", "POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA", "ASSOCIAZIONE CULTURALE SPIRITO NUOVO VENEZIA", SCHNEIDER CHRISTINE JUDITH e GAGLIARDI VALENTINA istituiscono una fondazione denominata **"FONDAZIONE EFESTO, Ente del Terzo Settore per la cultura inclusiva"**.

È volontà dei comparenti qualificare la fondazione quale Ente del Terzo Settore ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore") e delle altre norme di legge in materia.

Art. 2 - NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE

Il funzionamento della fondazione è regolato dallo statuto (di seguito detto "Statuto"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo e che si allega al presente sotto la lettera **"A"**.

Nello Statuto sono contenute le regole per il funzionamento della fondazione e dei suoi organi, per lo scioglimento e l'estinzione della fondazione e tutte le altre regole relative al funzionamento della fondazione stessa.

Si conviene che in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - FINALITÀ e OGGETTO

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa a carattere inclusivo e a sostegno delle fragilità sociali.

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, con particolare attenzione alla accessibilità turistico-culturale

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore ai settanta per cento da enti del terzo settore

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto

legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c, della legge 6 giugno 2016, n.106. Vengono istituiti progetti atti all'inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità fisiche ed intellettive.

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Art. 4 - SEDE

La fondazione ha sede legale in Comune di Venezia (VE).

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si precisa che l'indirizzo della sede legale della fondazione è stabilito in Venezia, Mestre, via Penello n. 5/7.

Art. 5 - DURATA

La durata della fondazione è illimitata.

Art. 6 - PATRIMONIO E CONFERIMENTI

Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale del valore di euro 30.000 (trentamila).

Io Notaio attesto la sussistenza del patrimonio minimo previsto dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 ed in particolare attesto che detto fondo di dotazione iniziale è stato interamente versato dai Fondatori a me Notaio nel Conto corrente dedicato di cui al comma 63 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (acceso presso "BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA" ed a me intestato) come segue:

** dalla Società "PIANCA S.P.A." mediante bonifico bancario effettuato tramite la "BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO - SOCI" in data 13 dicembre 2023 ID Supporto: SEPA20231213092731 - Rapporto: IT16T0890462190007000020100 dell'importo di euro 6.000 (seimila);

** dalla Società "POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA" mediante bonifico bancario accreditato in data 12 dicembre 2023 n. 00029941453 ID_BONIFICO dell'importo di euro 6.000 (seimila);

** dall'Associazione "ASSOCIAZIONE CULTURALE *SPIRITO NUOVO*" mediante bonifico bancario effettuato tramite la "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE" in data 13 dicembre 2023 n. ID.BON:0835601662873304486201102000ITezia dell'importo di euro 5.000 (cinquemila) e bonifico bancario effettuato tramite la "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE" in data 13 dicembre 2023 ID.BON:0835601663133405486201102000IT dell'importo di

euro 1.000 (mille);

** da SCHNEIDER CHRISTINE JUDITH mediante bonifico bancario accreditato in data 13 dicembre 2023 n. 233456062831710-480200102000IT05387 ID_BONIFICO dell'importo di euro 6.000 (seimila);

** da GAGLIARDI VALENTINA mediante bonifico bancario accreditato in data in data 11 dicembre 2023 n. RGHNAMO13229643X dell'importo di euro 6.000 (seimila);

prima d'ora accreditati nel conto corrente dedicato;

il tutto con l'espresso incarico datomi dai Fondatori di versare detta somma al rappresentante legale dell'ente dopo l'iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017, mediante versamento nel conto corrente bancario intestato alla fondazione che mi verrà indicato dal rappresentante legale medesimo.

La relativa documentazione bancaria costituirà prova dell'effettivo avvenuto versamento, senza necessità di alcun atto di quietanza.

Del deposito viene data evidenza nel registro somme e valori ai sensi di legge.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve di ogni genere ai lavoratori, ai collaboratori, agli amministratori o ad altri componenti degli organi della fondazione.

Art. 7 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, in persona di:

- GIORGI DAVIDE, sopra generalizzato, Presidente, quale componente del CDA nominato dalla "POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA";

- SCHNEIDER CHRISTINE JUDITH, sopra generalizzata, Vicepresidente;

- PIANCA ALDO sopra generalizzato, Consigliere;

- GAGLIARDI CARLA, nata a Verbania il 6 marzo 1974 domiciliata in Venezia, Lido di Venezia, Via Pietro Bembo n. 4, codice fiscale: GGL CRL 74C46 L746I, Consigliere ;

- PIERONI ANNA, nata a Imola (BO) il 16 marzo 1958 domiciliata in Asolo (TV), Via Tondo n. 2, codice fiscale: PRN NNA 58C56 E289B, Consigliere quale componente del CDA nominata dalla "ASSOCIAZIONE CULTURALE *SPIRITO NUOVO**".

che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

GIORGI DAVIDE, SCHNEIDER CHRISTINE JUDITH e PIANCA ALDO, presenti, dichiarano di accettare la carica, dichiarando che non sussistono a loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratori della fondazione.

I fondatori dichiarano che non sussistono a carico di CARLA GAGLIARDI e ANNA PIERONI, cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratori della fondazione e che gli stessi hanno già accettato la carica.

Art. 8 - PRESIDENTE

E' nominato Presidente della Fondazione, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, GIORGI DAVIDE, che presente, accetta la carica.

E' nominata Vicepresidente della Fondazione, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, SCHNEIDER CHRISTINE JUDITH, che presente, accetta la carica.

Il potere di legale rappresentanza della fondazione, anche in giudizio, è attribuito al Presidente ed in caso di sua assenza al Vicepresidente.

Art. 9 - ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 d.lgs 117/2017, la Fondazione é dotata di un Organo di Controllo monocratico in persona di:

- **ZAMBON RITA**, nata a Treviso il 30 luglio 1971, domiciliata in Treviso, Viale della Repubblica n. 229, codice fiscale: ZMB RTI 71L70 L407L, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 125128 con decreto in data 19/02/2002 pubblicato in G.U. n. 17 del 01/03/2002,

quale Sindaco unico con le funzioni di cui all'art. 30 d.lgs 117/2017, rimarrà in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Il nominato Presidente dichiara che ZAMBON RITA ha già accettato la carica, dichiarando di possedere i requisiti professionali di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e che non sussistono a proprio carico cause di decadenza o di ineleggibilità a controllore della fondazione.

Art. 10 - ESERCIZI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui la fondazione verrà iscritta al RUNTS.

ART. 11 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

E DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, i componenti autorizzano me notaio a compiere tutte le attività necessarie per l'iscrizione dell'ente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017. E' attribuito al nominato Presidente ogni facoltà e potere necessario per apportare al presente atto costitutivo o all'allegato statuto ogni modifica necessaria per ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 12- DICHIARAZIONI FISCALI

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017 ed è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 13 - SPESE

Le spese del presente atto sono a carico della fondazione.

Trattamento dei dati personali - Le Parti dichiarano:

- di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati, pubblicata sul sito internet dello studio notarile (reperibile al link: <http://www.notaibressan.it/privacy>),

- di averla compresa,

- di prestare il proprio consenso affinché il notaio rogante ne tratti e conservi i dati personali, anche ove appartenenti a categorie particolari, nelle modalità previste dalla suddetta informativa e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia.

Di questo atto, da persona di mia fiducia scritto e da me Notaio completato su due fogli per sei facciate, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alla presenza dei testimoni, alle Parti che lo approvano.

E' sottoscritto alle ore quindici.

Firmato da PIANCA ALDO, GIORGI DAVIDE, GOBBO MATTEO,
GAGLIARDI VALENTINA e SCHNEIDER CHRISTINE JUDITH, De Vidi
Giulia, Frumusachi Mihaela, Simone Bressan (L.S.)

Statuto

della "FONDAZIONE EFESTO, Ente del Terzo Settore per la cultura inclusiva"

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE EFESTO, Ente del Terzo Settore per la cultura inclusiva"**.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE EFESTO, Ente del Terzo Settore per la cultura inclusiva".

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Comune di Venezia (Ve), a Mestre in via A.Penello 5/7, o al diverso indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse

sociale con finalità educativa a carattere inclusivo e a sostegno delle fragilità sociali,

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni,

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale,

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, con particolare attenzione alla accessibilità turistico-culturale,

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa,

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore ai settanta per cento da enti del terzo settore,

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c, della legge 6 giugno 2016, n.106. Vengono istituiti progetti atti all'inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità fisiche ed intellettive,

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi,

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche,

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate

o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione, impiegabile per il perseguimento dello scopo della Fondazione, è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione iniziale, di valore pari ad Euro 30.000,00 e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può

distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8

FONDATORI

8.1 I Fondatori della Fondazione sono:

- "PIANCA S.P.A.",
- "POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA",
- "ASSOCIAZIONE CULTURALE *SPIRITO NUOVO*",
- SCHNEIDER CHRISTINE JUDITH,
- GAGLIARDI VALENTINA.

ART. 9

PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e

le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 10

DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

10.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art. 10.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

10.6 In ogni caso al recedente o al decaduto non spetta la restituzione di quanto versato nel patrimonio della Fondazione.

ART. 11

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione (detti anche Presidente e Vicepresidente della Fondazione);
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico o Collegio sindacale) e il Revisore legale dei Conti, se richiesto dalla legge;
- il Comitato scientifico e il Direttore Scientifico, ove nominati.

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale, il Segretario Generale, e la Segreteria Amministrativa.

11.3 Ove non risulti vietato da inderogabili norme di legge, le riunioni degli organi collegiali della Fondazione, potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci collegati.

11.4 Ove non risulti vietato da inderogabili norme di legge, gli organi collegiali della Fondazione si reputano regolarmente costituiti anche in assenza di formale

convocazione quando alla riunione partecipino tutti gli aventi diritto di voto e tutti gli altri eventuali soggetti aventi diritto a partecipare siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ART. 12

CONSIGLIO D'INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori.

12.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3 In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione la cui nomina è di sua spettanza, in modo che il numero complessivo dei componenti del Consiglio di amministrazione sia dispari;
- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- nomina i componenti del Comitato scientifico e il Direttore Scientifico;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in

funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "del Consiglio di indirizzo" o "dell'assemblea".

12.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal componente del Consiglio di indirizzo più anziano di età.

12.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 13

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

14.2 L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la Riunione medesima e dal segretario.

ART. 15

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

13.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei

presenti.

ART. 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- 1 (uno) dalla Società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro "POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA", ai sensi dell'art. 26 quinto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;

- 1 (uno) dalla "ASSOCIAZIONE CULTURALE *SPIRITO NUOVO*", ai sensi dell'art. 26 quinto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore

- i restanti dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art.26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore di cui almeno uno da nominare tra i Partecipanti, ove ve ne siano, ai sensi dell'art. 26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore.

16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

16.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

16.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale, il Segretario Generale, e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

16.11 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

16.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 17

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, sono nominati dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, anche nominando avvocati o procuratori ove del caso.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.4 Il Vice Presidente ha esclusivamente funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 18

COMITATO SCIENTIFICO

18.1 Il Comitato Scientifico è composto da esponenti del mondo universitario e della cultura nominati in numero variabile e senza limiti dal Consiglio di Indirizzo, con mandato triennale, suscettibile di rinnovo, che ne stabilisce il numero per ciascun triennio, con facoltà di incrementarlo e modificarlo nel corso del mandato stesso e ne determina l'articolazione.

18.2 I lavori del Comitato Scientifico vengono organizzati dal Direttore Scientifico nominato dal Consiglio di Indirizzo.

Esso ha compiti di orientamento e supervisione delle attività scientifiche e formative della Fondazione, in merito alle quali fa pervenire al Consiglio di indirizzo e al Consiglio di Amministrazione le indicazioni programmatiche e raccomandazioni che riterrà opportune.

18.3 Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal Direttore Scientifico o dal Presidente della Fondazione. Alle riunioni del Comitato si applicano per quanto compatibili le norme sul funzionamento del Consiglio di indirizzo.

ART. 19

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

19.1 L'organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dal Consiglio di Indirizzo nel rispetto di quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

19.2 Al Sindaco Unico o al Collegio sindacale si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

19.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 20

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

20.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 21

CLAUSOLA DI RINVIO

21.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato da PIANCA ALDO, GIORGI DAVIDE, GOBBO MATTEO, SCHNEIDER CHRISTINE JUDITH e GAGLIARDI VALENTINA, De Vidi Giulia, Frumusachi Mihaela, Simone Bressan (L.S.)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del d. lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso iscrizione al RUNTS.